

Da: Studio legale Masotti Cassella
(avv. Mascia Cassella, avv. Luca Masotti, avv. Carlo Piatti)

Data: 9 aprile 2020

Oggetto: **Cenni sul decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23**

Premessa

Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (così detto “Decreto Liquidità”), vengono emanate, al fine di contrastare l'emergenza COVID-19, ulteriori misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali e societari per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il nostro studio continua ad essere vicino alle aziende ed ai privati che avessero bisogno e necessità di avere assistenza nei vari settori.

Qui di seguito un breve esame delle materie di interesse prettamente legale sulle quali le nuove disposizioni hanno inciso.

Art. 4 - Contratti al dettaglio – semplificazioni

Con riferimento ai contratti conclusi dagli intermediari bancari e finanziari con la clientela al dettaglio (ovvero i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in seguito, il “**Cliente**”), ai fini degli obblighi di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari previsti dalla banca di Italia, il D.L. 23/2020 espressamente statuisce che, nel periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del D.L. 23/2020 (ovvero il 9 aprile 2020) ed il termine dello stato di emergenza così come deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (ovvero il 31 luglio 2020), tali contratti soddisferanno i requisiti della forma scritta e avranno efficacia probatoria ancorché, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale), il Cliente esprima il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificato o con altro strumento idoneo, a condizione che:

- (a) il consenso espresso sia accompagnato da un documento identità;
- (b) il consenso faccia espresso riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;
- (c) il consenso sia conservato (a cura dell'intermediario) insieme al contratto medesimo in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la immutabilità.

Medesimo strumento può essere usato dal Cliente per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Parimenti, il requisito di consegna di copia del contratto, incombente sugli intermediari finanziari e bancari ai sensi degli obblighi di trasparenza sopra citati, risulterà soddisfatto con la messa a disposizione del Cliente di copia del contratto su supporto durevole. Una volta terminata l'emergenza sarà cura dell'intermediario consegnare al Cliente copia cartacea del contratto.

Artt. 5, 9 e 10 - Misure in relazione alle procedure concorsuali

Il Decreto posticipa il termine di entrata in vigore del nuovo "Codice della crisi" dal 15.08.2020 al 01.09.2021. Conseguentemente le crisi di impresa da Coronavirus saranno disciplinate dalla attuale legge fallimentare. Sicuramente si tratta di una semplificazione. Nel contempo gli imprenditori non potranno utilizzare i nuovi e più "moderni" strumenti previsti dal Codice della Crisi.

Il Decreto impedisce anche le dichiarazioni di fallimento fino al 30.06.2020. Concretamente si tratta di una dichiarazione di improcedibilità. Sono eccettuate le richieste di fallimento del Pubblico Ministero con la richiesta di provvedimento cautelari e urgenti. I termini previsti dalla legge fallimentare dal 09.03.2020 al 30.06.2020 sono sospesi. Conseguentemente sia i termini di decadenza e prescrizione della azioni di responsabilità che quelli per le revocatorie fallimentari (actio pauliana) non decorrono.

Il Decreto, infine, detta una serie di norme che disciplinano la proroga delle procedure di concordato preventivo (anche prenotativo). Si tratta di discipline specifiche che interessano solo coloro che già hanno in corso una procedura con termini in scadenza.

Art. 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i provvedimenti obbligatori (copertura perdite, riduzione capitale o scioglimento della società) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite superiori al terzo o che lo portino al di sotto del limite legale.

Art. 8 – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle Società

Il rimborso dei finanziamenti soci effettuati dall'8 aprile al 31 dicembre 2020 non è più postergato rispetto a quello degli altri creditori.

Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi anteriormente al 9 aprile 2020, e parimenti deve intendersi sospeso per il medesimo periodo ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Viene altresì previsto che l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.

Sono altresì sospesi sempre dal 9.3.2020 al 30.4.2020:

- i termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- i termini per l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio degli assegni bancari e postali e della carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia nei casi di mancata autorizzazione o difetto di provvista (di cui all'articolo 9 comma 2 lett. a) e b) della L. 386/1990);
- i termini per effettuare la comunicazione presso il domicilio eletto dal traente avvertendolo che qualora non fornisca prova del pagamento verrà effettuata l'iscrizione nell'archivio di cui al punto che precede (all'articolo 9-bis, comma 2, della L. 386/1990);
- il termine di sessanta giorni (decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) per il pagamento tardivo dell'assegno che impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all'art. 8 comma 1 L. 386/1990).

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9.4.2020 non verranno trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati le Camere di commercio si provvederà d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative a seguito di protesto o contestazione equivalente.

Artt. 36 e 37 - Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

Il rinvio al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, sempre sino a tale data, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, è posticipato all'11 maggio 2020.

Tale proroga, in quanto compatibile, si riferisce altresì:

- ai procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- ai procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132;
- a tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti;
- ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

La predetta disposizione non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 c.p.p. (termini di durata massima della custodia cautelare) scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

La proroga del termine all'11 maggio 2020, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei Conti.

La proroga al 16 aprile 2020 dei termini per la notificazione dei ricorsi amministrativi è posticipata al 3 maggio 2020. Ulteriormente, la sospensione al 15 aprile 2020 dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, ovvero dei termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, è prorogata al 15 maggio 2020.

Art.41 - Nuove disposizioni in materia di lavoro

Le misure a sostegno del lavoro adottate con decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e disposizione per la Cassa integrazione in deroga), si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

* * *

Il nostro studio è a Vostra disposizione per qualunque supporto in merito ai contenuti di cui alla presente nota.